

## Lavoro autonomo occasionale: nuovo obbligo di comunicazione preventiva

Al fine di contrastare forme elusive nell'utilizzo del lavoro autonomo occasionale, la legge di conversione del decreto Fisco-Lavoro, la cui pubblicazione in GU è avvenuta il 20 dicembre 2021 **introduce l'obbligo per il committente di effettuare una preventiva comunicazione all'Ispettorato del lavoro, competente per territorio, mediante SMS o posta elettronica.**

Ma andiamo per ordine riepilogando di seguito le condizioni per la sussistenza di un rapporto di lavoro occasionale. Nata come forma contrattuale per regolamentare quelle attività di collaborazione non rientranti nella disciplina della subordinazione né tantomeno dei rapporti di lavoro autonomo o delle collaborazione coordinata e continuativa, è indubbio che nel corso del tempo il lavoro autonomo occasionale, anche grazie alla semplicità d'uso, è stato utilizzato dalle aziende per regolamentare molteplici situazioni lavorative occasionali (dalle prestazioni di tipo intellettuale e creativo al procuratore occasionale d'affari) ma allo stesso tempo abusato in particolari settori economici come strumento per mascherare rapporti di lavoro subordinato e per ridurre il costo del lavoro.

Anche grazie all'assenza di un obbligo di preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto (e pertanto di tracciamento del rapporto stesso...) e alla forma libera del contratto, tale tipologia contrattuale non è soggetta:

- alla maturazione di ulteriori elementi retributivi indiretti e differiti, tipici del rapporto di lavoro subordinato;
- al versamento di oneri contributivi (entro certi limiti di compenso annuo) e di oneri e assicurativi;
- ad alcun vincolo legale di ammontare minimo del compenso, lasciando ampia autonomia alle Parti contraenti nella definizione del quantum.

## Disciplina generale del lavoro autonomo occasionale

Il lavoro autonomo occasionale rientra nella fattispecie del "contratto d'opera", disciplinata dall'art. 2222 e segg. del Codice civile.

Sotto tale profilo, il lavoratore autonomo occasionale è quel soggetto *che svolge a favore di un committente un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione, fuori dal coordinamento del committente e senza inserimento funzionale nella sua organizzazione.*

Il contratto può essere concluso in forma scritta o anche verbalmente, ma ai fini della prova si consiglia sempre che sia fatto per iscritto.

La prestazione in questione si distingue, altresì, per la natura occasionale della stessa (assenza di prevalenza e abitualità), dalle attività di lavoro autonomo svolte abitualmente (ancorché non in via esclusiva), che si inquadrano nell'esercizio di un'arte o di una professione.

In particolare, le attività di lavoro autonomo svolte abitualmente e in forma professionale, a differenza delle attività di lavoro autonomo occasionale, sono sempre rilevanti ai fini della normativa IVA e previdenziale: infatti, il lavoratore autonomo abituale è tenuto, in ogni caso, all'apertura di una partita Iva e di una posizione previdenziale.

Va, peraltro, osservato come la legge non individui alcun limite di reddito, o di durata della prestazione, oltre il quale il reddito di lavoro percepito smetta di essere ritenuto "*occasionale*" e diventi "*abituale*", entrando così nel campo di applicazione dell'IVA; deve tuttavia trattarsi di un rapporto il cui interesse delle parti si esaurisce al raggiungimento del risultato stabilito.

È esclusa l'occasionalità, pertanto, quando il rapporto sia caratterizzato da un interesse durevole del prestatore d'opera o del committente, rispettivamente, a svolgere o ricevere nel tempo una o più prestazioni (ancorché non periodiche).

Il soggetto prestatore, quindi, sarà tenuto all'apertura di una partita IVA qualora intenda svolgere tale attività con professionalità, sistematicità e in via abituale; se, di converso l'interesse a ricevere la prestazione professionale è riscontrabile prevalentemente nel committente, allora il rapporto non può che essere di lavoro subordinato (ancorché discontinuo o a termine).

## Disciplina contributiva e previdenziale

A decorrere dal 1° gennaio 2004 l'iscrizione e il versamento alla Gestione Separata INPS dei lavoratori autonomi occasionali è obbligatoria soltanto e qualora i compensi percepiti eccedano la quota di 5.000 euro annui, tenendo conto della globalità di tutti i committenti.

L'onere contributivo, secondo le aliquote previste annualmente per la Gestione Separata INPS, è posto:

- per  $\frac{2}{3}$  a carico del committente;
- per  $\frac{1}{3}$  a carico del prestatore;

**N.B. Si segnala che per quanto concerne le prestazioni di lavoro occasionale svolte nel settore dello Spettacolo e con lavoratori appartenenti alle categorie espressamente previste, le stesse devono essere assoggettate a contribuzione Ex-Enpals per tutto il compenso pattuito, senza pertanto tenere in considerazione la soglia di esenzione (e 5.000,00) prevista per il settore contributivo Inps.**

mentre l'imponibile previdenziale è costituito dal compenso lordo erogato al collaboratore, dedotte eventuali spese poste a carico del committente.

Per i compensi complessivamente percepiti nell'arco dell'anno superiore a 5.000 euro il versamento della contribuzione alla Gestione Separata Inps avverrà con le modalità e nei termini previsti per le collaborazioni coordinate e continuative.

### **Disciplina assicurativa INAIL**

I prestatori d'opera occasionale non sono soggetti alla normativa assistenziale Inail prevista dal D.P.R. n. 1124/65.

### **Disciplina fiscale**

Il compenso percepito dal collaboratore autonomo occasionale rientra nella categoria dei redditi diversi (art. 67 T.U.I.R) definiti come "redditi derivati da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere" e le prestazioni di lavoro autonomo occasionale risultano assoggettate, ai sensi del D.P.R. n. 600/73, alla ritenuta d'acconto del 20% all'atto dell'erogazione del compenso e a cura del committente

### **Le novità introdotte dalla conversione in legge del decreto Fisco-Lavoro**

La legge di conversione del decreto Fisco-Lavoro, in materia di sicurezza sul lavoro e ispezioni, introduce, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo del lavoro

autonomo occasionale, **l'obbligo per il committente di effettuare una preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio mediante SMS o posta elettronica.**

La nuova disposizione richiama l'applicazione delle modalità operative di cui all'art. 15, co. 3, D.Lgs. n. 81/2015.

Si tratta della modalità di comunicazione prevista per i lavoratori intermittenti, per i quali ad oggi si prevede la possibilità di effettuare la comunicazione:

1. On-line dal sito servizi.lavoro.gov.it
2. Posta elettronica, anche non PEC. I
3. Sms;
4. App;
5. Fax all'ITL competente, da utilizzare esclusivamente in caso di malfunzionamento dei sistemi di trasmissione informatici.

**Il mancato adempimento del nuovo obbligo di comunicazione preventiva viene sanzionato in maniera rilevante: viene infatti prevista l'applicazione della sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione** e non è ammessa la procedura di diffida di cui all'art. 13 D.Lgs. n. 124/2004.

**STUDIO ANSELMi**